



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI BOLOGNA

SEZIONE 11

riunita con l'intervento dei Signori:

- MADONNA ANTONIO Presidente
- MORLINI GIANLUIGI Relatore
- CONTI ALBERTO Giudice
- 
- 
- 
- 

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2603/2015  
spedito il 13/10/2015

- avverso la sentenza n. 90/2015 Sez:2 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di RAVENNA  
contro:

VIA SPALATO N 274 48015 CERVIÀ

difeso da:  
FALCONE FABIO  
VIA FLAMINIA 134 47923 RIMINI

proposto dall'appellante:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE RAVENNA

Atti impugnati:  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THQ034O02397 IRES-ALTRO 2007  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THQ034O02397 IVA-ALTRO 2007  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THQ034O02397 IRAP 2007



SEZIONE

N° 11

REG.GENERALE

N° 2503/2015

UDIENZA DEL

05/04/2016 ore 10:00

N°

958

PRONUNCIATA IL:

- 5 APR. 2016

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

11 2 APR. 2016

Segretario  
Valerio GERARDINI



RG. 2503/2015

### FATTO

La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle Entrate di Ravenna nei confronti della \_\_\_\_\_, società esercente l'attività di gestione di stabilimenti balneari, con il quale, relativamente all'anno 2007, sono stati rettificati in aumento, con lo strumento accertativo dell'articolo 32 comma 1 punto 2) DPR n. 600/1973, le dichiarazioni relative ad IRES, IRAP ed IVA, irrogando poi anche le relative sanzioni.

L'accertamento è stato impugnato dal contribuente, con l'illustrazione di sette motivi posti alla base della dedotta illegittimità, sotto il profilo formale o sostanziale, dell'operato dell'Agenzia; mentre ha resistito l'Ufficio, sul presupposto della correttezza del proprio operato.

L'adita Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna, dopo avere disatteso tutti i motivi di natura processuale, ha comunque accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo sostanziale, ed ha quindi annullato l'accertamento considerando irragionevoli le presunzioni effettuate per ritenere sussistenti i ricavi in nero; ed ha compensato tra le parti le spese di lite.

Avverso la pronuncia di primo grado ha interposto appello l'Ufficio, ribadendo la legittimità dell'accertamento sia sotto il profilo formale, sia sotto il profilo sostanziale.

Ritualmente costituitasi, la società contribuente ha domandato il rigetto del gravame, formulando appello incidentale con riferimento ai motivi di impugnazione rigettati in primo grado ed analiticamente illustrati e riproposti in sede di controdeduzioni; ed ha chiesto poi il riconoscimento delle spese di lite.





## DIRITTO

a) A seguito dell'appello incidentale proposto dalla parte privata, è devoluta alla cognizione di questo Collegio l'analisi di tutti e sette i motivi con i quali la ha impugnato l'accertamento.

Ciò posto, è del tutto evidente che, giusta la disposizione di cui all'articolo 276 comma 2 c.p.c. relativa all'ordine con il quale esaminare le questioni proposte, va preliminarmente scrutinata la doglianza relativa alla dedotta nullità dell'accertamento per violazione dell'articolo 42 comma 1 D.P.R. n. 600/1973, in ragione del fatto che l'avviso di accertamento non sarebbe stato sottoscritto da un funzionario regolarmente delegato dal direttore provinciale.

Detta doglianza, diversamente da quanto opinato dalla sentenza di primo grado ed in conformità a quanto eccepito nell'atto di appello, appare fondata.

Invero, è noto che, recentemente componendo un contrasto giurisprudenziale precedentemente insorto, la Suprema Corte ha chiarito come, a norma dell'art. 42 del DPR n. 600/1973, l'avviso di accertamento debba essere sottoscritto, a pena di nullità, dal capo dell'Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.

Ciò posto, è ben vero che detto funzionario delegato non deve necessariamente rivestire la qualifica di dirigente; ma è altrettanto vero che, laddove il contribuente contesti, anche genericamente, la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l'avviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria, in ragione dell'immediato e facile accesso ai propri dati, ha l'onere di dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi, nonché l'esistenza della delega (Cass. n. 5360/2016, Cass. n. 22800/2015, Cass. n. 22810/2015, Cass. n. 18758/2014), persistendo la nullità dell'accertamento laddove l'ordine di

gm





servizio non consenta al contribuente di verificare agevolmente la ricorrenza dei poteri in capo al sottoscrittore (Cass. n. 22803/2015).

Proprio questo, ad avviso del Collegio, è il caso che qui occupa.

Infatti, a fronte delle specifiche e reiterate contestazione del contribuente, l'Ufficio ha prodotto l'atto dispositivo n. 26/2012, dal quale emerge che il dottor ~~X~~ è stato delegato dal direttore provinciale a sottoscrivere gli atti di accertamento che in precedenza potevano essere sottoscritti dal dottor ~~Y~~; ma non emerge in alcun modo quali fossero gli accertamenti che inizialmente tale dottor ~~Y~~, e quindi successivamente il dottor ~~X~~, potevano sottoscrivere.

Né tantomeno risultano agli atti gli ordini di servizio 11/2012 e 21/2010, dai quali, forse, è possibile verificare l'entità della delega e quindi la legittimità della sottoscrizione.

Pertanto ed in conclusione sul punto, a fronte della tempestiva, e reiterata in appello, eccezione relativa al difetto di delega, l'Ufficio non ha dato rituale prova del rispetto dell'articolo 42 D.P.R. n. 600/1973.

Consegue la radicale nullità dell'accertamento per cui è causa.

b) Tanto basta per il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza di primo grado, rimanendo assorbite tutte le ulteriori questioni dibattute dalle parti ed aventi natura procedurale (relativamente alle pretese violazioni per mancata indicazione dei motivi alla base dell'accertamento, per emissione dell'accertamento prima di 60 giorni dalla consegna del verbale di contestazione, per difetto di motivazione, per le modalità di acquisizione della documentazione istruttoria) e sostanziale (relativamente alle presunzioni effettuate).





Nonostante il rigetto dell'appello, i motivi che, ex articolo 92 comma 2 c.p.c.; giustificano comunque la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite, vanno rinvenuti nel fatto che, solo dopo la proposizione della presente controversia, la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito l'ambito applicativo dell'articolo 42 DPR n. 600/1973 in ordine alle modalità della delega per firmare l'accertamento.

**P.Q.M.**

**la Commissione Tributaria Regionale di Bologna sez. XI**

definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti ed a seguito di camera di consiglio

- rigetta l'appello, e per l'effetto conferma l'appellata sentenza;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Bologna, 5/4/2016

Il Giudice rel. est.

Gianluigi Mozilini



Il Presidente

Antonio Madonna